

13.2.4 I beni di facile consumo

Non vanno inclusi nell'inventario, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del DPR 254/2002, le materie di consumo e gli oggetti fragili, cioè quei materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente.

Non vanno inclusi nell'inventario, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del DPR 254/2002, le materie di consumo e gli oggetti fragili, cioè quei materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente.

Non vanno quindi inventariati i seguenti oggetti:

- impianti elettrici per illuminazione, qualunque sia il prezzo, eccettuati i lampadari, i diffusori, i lumi da tavolo;
- interruttori, commutatori, prese di corrente, porta-lampade, bracci da muro per lampadine elettriche, qualunque sia il prezzo;
- buste di archivio, zerbino, cestini per carta straccia;
- cariche di scorta per estintori qualunque sia il prezzo;
- oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo;
- oggetti di vetro, terracotta e di porcellana, qualunque sia il prezzo, fatta eccezione per gli oggetti di pregio e di valore artistico e per gli specchi e servizi completi di vasellame e di cristalleria;
- timbri di gomma e cuscini, qualunque sia il prezzo;
- tendine per finestre e balconi, qualunque sia il prezzo;
- impianti di campanelli elettrici, qualunque sia il prezzo, eccettuati i quadri indicatori e le suonerie;
- i libri indicati nella categoria II non soggetti ad inventariazione.

Non vanno altresì inventariati, in quanto da considerare di facile consumo, gli stampati, i registri, la carta bianca e da lettere, i prodotti cartotecnici, i nastri inchiostriati, i dischetti magnetici, il legname, le colle, i chiodi, le gomme di ricambio per automezzi, le camere d'aria, le stoffe, le soluzioni varie, gli acidi e i liquidi utilizzati nei laboratori e per il funzionamento delle macchine, i piombini, lo spago ed ogni altro prodotto in genere per il quale l'immissione in uso corrisponde al consumo.

Infine, sono da annoverare tra i materiali di facile consumo i programmi applicativi (software), a prescindere dal costo, in considerazione del loro uso, della loro rapida obsolescenza e della loro particolare natura che non consente l'acquisizione della proprietà ma soltanto il «diritto d'uso» del bene.

L'art. 23 del D.P.R. n. 718 del 30 novembre 1979 di approvazione del "precedente" regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato stabiliva che gli oggetti ed i materiali di consumo dovevano essere tenuti in evidenza in apposito registro di carico e scarico - mod. 24 (all. n. 3) - dal quale dovevano risultare tutte le variazioni dipendenti dal consumo e dalla distribuzione degli oggetti elencati.

L'attuale regolamento, invece, nulla dispone in ordine alla tenuta di uno specifico registro.

In proposito, per effetto dell'art. 22, comma 3, contenente disposizioni circa le modalità di gestione e di controllo del materiale di facile consumo, gli uffici di riscontro dovrebbero provvedere a disciplinare la materia d'intesa con le singole amministrazioni, con particolare riferimento alle determinazioni in ordine alle impostazioni della contabilità e al corretto utilizzo di tali beni, proprio al fine di agevolare l'attività di riscontro.

A tale proposito, il Dipartimento della RGS suggerisce che per gli uffici periferici dei consegnatari tali disciplinari siano da emanare previo coordinamento di questi ultimi uffici e delle Ragionerie Territoriali dello Stato con l'amministrazione centrale e il competente ufficio centrale del bilancio per l'adozione di procedure e di scritture uniformi, anche per quanto concerne lo schema di rendiconto previsto dal successivo comma 4 dello stesso art. 22.

Dalla corretta applicazione della norma potrebbe derivare un contributo significativo al processo di razionalizzazione della spesa pubblica dando piena attuazione alla ratio propria della stessa norma. Si rileva, a tutt'oggi, che nessuna amministrazione si è ancora attivata in tal senso. Ciò anche perché non sono state ancora emanate disposizioni attuative che definiscono in modo uniforme tempi di

adozione e contenuti essenziali, ivi inclusi eventuali modelli di base e parametri standard cui poter fare riferimento nell'attività propria degli uffici riscontranti.

Tale rendiconto è un prospetto predisposto dal dirigente responsabile degli acquisti che dà dimostrazione della gestione del materiale di facile consumo riportando le consistenze iniziali, le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute nel corso dell'anno e le consistenze finali.

Unitamente al rendiconto, va presentata all'ufficio riscontrante (UCB o RTS) una relazione volta a far conoscere le modalità di acquisizione, le quantità, i prezzi spuntati, i consumi in ragione degli utilizzatori finali, le risorse assegnate e gli eventuali scostamenti.

Normativa di riferimento

- ✓ D.P.R. n. 254/2002, art. 22;
- ✓ Circ. RGS del 16 gennaio 2003, n. 2;
- ✓ Circ. RGS del 13 giugno 2003, n. 32;
- ✓ Circ. RGS del 30 ottobre 2003, n. 44;
- ✓ Circ. RGS del 7 dicembre 2005, n. 39.